

Normativa e prassi

Tre codici per l'imposta sostitutiva dei contribuenti "nuovi" minimi

25 Maggio 2012

Riguardano gli "under 35" e i lavoratori in mobilità che accedono al regime fiscale di vantaggio dedicato a chi ha inizia l'attività dal 1° gennaio 2012 o dopo il 31 dicembre 2007

Thumbnail
Image not found or type unknown

Pronti a scendere in campo i codici tributo destinati al versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali dovuta, nella misura del 5%, dai contribuenti che avviano una nuova attività lavorativa e, in possesso dei requisiti previsti (articolo 27 del DL n. 98/2011), si avvalgono del regime agevolativo per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (*vedi articolo "Un addio e due benvenuto. Dai minimi, largo ai giovani"*).

Il regime, a cui possono accedere sia coloro che aprono una nuova attività sia chi la intraprende dopo il 31 dicembre 2007, dura al massimo cinque anni (quello di inizio attività e i quattro successivi); tuttavia, i giovani possono usufruirne fino al compimento dei 35 anni.

A istituire i codici, la **risoluzione n. 52/E** del 25 maggio:

- **1793** acconto prima rata
- **1794** acconto seconda rata o in unica soluzione
- **1795** saldo.

I codici tributo vanno riportati nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con indicazione dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento. Il codice tributo 1795 può essere utilizzato anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".

In caso di versamenti rateali, per i codici 1793 e 1795, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” va indicato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate. Se il pagamento avviene in un’unica soluzione, andrà scritto “0101”.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/tre-codici-limposta-sostitutiva-dei-contribuenti-nuovi-minimi>